

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DELL'8 LUGLIO 1949

(20^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato »
(N. 346-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag	123, 125, 127
RICCIO, <i>relatore</i>		123, 127
FANTONI		125
MARANI		125
BERGMANN		126
TERRACINI		126
MOLÈ Salvatore		126
BERGAMINI		126
LOCATELLI		126
GHIDINI		126
BUBBIO		126

La riunione ha inizio alle ore 12,10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pi-

co, Bubbio, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coltari, Fantoni, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minio, Molè Salvatore, Raffener, Riccio, Ruini e Terracini.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'assistenza ai reduci e partigiani, onorevole Martino.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Cappugi: « Proroga del termine stabilito degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato » (N. 346-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato », approvato con emendamenti dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore*. Debbo ricordare che il disegno di legge in esame sorse ad iniziativa del deputato Cappugi, il quale si preoccupò di prorogare al 31 ottobre il termine che il decreto legislativo del 7 aprile 1948, n. 262 fissava al 7 aprile 1949. Con questo decreto legislativo, si concedevano 5 anni di anzianità di servizio a chi si fosse volontariamente allontanato dalle Amministrazioni dello Stato. L'intento era quello di sfollare l'Amministrazione ed infatti, nello stesso tempo, si bloccava la possibilità di nuove assunzioni.

Nella discussione della legge si prorogò il termine al 31 dicembre 1949 e si aggiunsero altri emendamenti, tra cui quello col quale, invece di 5 anni di anzianità, se ne concedevano 7 ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e dallo internamento ed a coloro che avessero sofferto il carcere per motivi politici.

Si aggiungeva inoltre una disposizione per la quale gli insegnanti, che avessero richiesto lo sfollamento, venivano trattenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico.

La nostra Commissione, in sede deliberante, approvò il concetto della proroga al 31 dicembre; essendo però già scaduto il termine del 7 aprile, si modificò la dizione dell'articolo 1 nel senso di « richiamare in vigore dal 7 aprile 1949 » le disposizioni del decreto legislativo. Si respinsero, poi, gli emendamenti all'articolo 2 in quanto si disse che i combattenti vanno favoriti quando entrano e non quando escono dalle Amministrazioni dello Stato. Si ritenne che non vi fosse una ragione sufficiente per concedere un termine maggiore, il quale poteva addirittura suonare offesa ai combattenti stessi. Se le Amministrazioni sfollano vuol dire che intendono allontanare gli impiegati meno capaci e noi non possiamo fare questo affronto ai combattenti che, per lo meno, sono graditi quanto gli altri.

Per questi motivi la nostra Commissione respinse l'emendamento e respinse anche quello proposto per gli insegnanti. Non era infatti necessario far prolungare loro il termine fino alla conclusione dell'anno scolastico. Accade, infatti, molto spesso nelle scuole che l'insegnante venga cambiato mentre l'anno scolastico è in corso.

Ridotta, pertanto, la legge nella sua originaria espressione di proroga del decreto legislativo 7 aprile 1948, salvo la necessaria modificazione di forma, essendo già scaduto il termine del 7 aprile 1949, la Commissione rimandò il disegno di legge alla Camera dei deputati.

La 1ª Commissione della Camera dei deputati, su relazione dell'onorevole Molinaroli, accettò il testo approvato dal Senato e lo portò in Assemblea, ma nell'Assemblea l'onorevole Paolucci ripresentò gli emendamenti in favore dei reduci combattenti e dei partigiani combattenti.

Questa volta il disegno di legge viene a noi in veste modificata e migliorata. Non si parla più dell'inclusione nei benefici dell'ulteriore aumento di due anni ai carcerati in occasione o per cause di guerra ma si parla soltanto dei combattenti o partigiani combattenti.

Debbo però osservare che nelle dichiarazioni dell'onorevole Paolucci non fu enunciata nessuna ragione tale da far cambiare la nostra opinione. Infatti, nel resoconto sommario della seduta della Camera dei deputati del 1º luglio 1949 così si legge testualmente: « Ricorda che durante la prima discussione svoltasi alla Camera la Commissione propose, e la Camera approvò a grande maggioranza, il beneficio di che trattasi. Il Senato ritenne, invece, di non approvarlo. La Commissione della Camera, nel suo secondo esame, antepose il motivo dell'urgenza a quello dell'opportunità di venire incontro alle legittime aspirazioni dei combattenti e partigiani, verso i quali la Patria ha un debito sacrosanto ».

In sostanza non si adducono ragioni sufficienti perchè il Senato debba oggi approvare il disegno di legge con gli emendamenti apportati dalla Camera ed anzi vi sono nuove ragioni per respingerlo. Vi è, infatti, un parere scritto della Commissione finanze e tesoro che si dichiara contraria all'articolo 2 del testo proposto dalla Camera dei deputati. Oltre a questo parere contrario, che si giustifica anche col maggiore aggravio che ne deriverebbe per le finanze dello Stato, vi è un altro argomento. Se oggi si estende da 5 a 7 anni il beneficio per quelli che presentemente lasciano il servizio, occorrerà provvedere anche per coloro che, avendo la qualifica di combattente o di partigiano combattente, abbandonarono il servizio sotto l'imperio del decreto legislativo 7 aprile 1948, godendo del solo aumento di 5 anni. Una tale richiesta — che effettivamente è stata fatta — è giustissima.

Non possiamo in sede di proroga allargare una concessione che nel decreto che si proroga non era prevista. Sorge, quindi, una esigenza di giustizia che imporrebbe, qualora l'emendamento della Camera dei deputati fosse approvato, di estendere anche a coloro che sono già andati via l'aumento fino a sette anni. Una tale concessione aggraverebbe la situazione, perchè quel parere contrario della Commissione di finanza sarebbe ancora di più con-

fermato quando questo carico finanziario venisse ad estendersi.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento all'articolo 2, e ritengo che si debba respingere l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati. Però, anche per non dare la sensazione che ci si voglia impuntare per partito preso nel sostenere il nostro testo, sarei del parere di accogliere l'emendamento all'articolo 3, il quale non importa un maggiore carico finanziario e viene incontro ad una esigenza della scuola. In effetti, l'esigenza della scuola, in questo caso, non doveva essere tanto tenuta in conto, perchè accade già che a metà dell'anno scolastico degli insegnanti abbandonano il corso, per cause varie.

C'è da osservare, inoltre, che lo sfollamento dei ruoli delle amministrazioni statali in base al decreto 7 aprile 1948 non dovrebbe essere di ampie proporzioni. Comunque, ritengo che questo emendamento aggiuntivo dell'articolo 3 lo potremmo accettare poichè contro di esso non ostano le altre ragioni portate per l'articolo 2. In questa maniera, accettando l'articolo 3, si darebbe la sensazione alla Camera che non ci formalizziamo nella nostra formula e che ciò che possiamo accettare lo accettiamo.

PRESIDENTE. Desidero esprimere un mio parere, come ho già avuto occasione di fare anche in Assemblea. Se vogliamo che il sistema bicamerale funzioni, bisogna che qualche volta ci dimostriamo arrendevoli nell'accettare leggere varianti apportate dall'altro ramo del Parlamento ai testi legislativi da noi approvati. Altrimenti questo andirivieni di leggi emendate dall'una e dall'altra Camera non avrà più termine. Questo andirivieni è tanto più grave quando si tratta di leggi di non grande importanza. Nel caso in specie, poi, si tratta di un principio che ai nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento sembra a vantaggio dei combattenti e dei partigiani, categoria di cittadini verso i quali tutti siamo sensibili e desiderosi di concedere dei benefici.

Leggendo il resoconto sommario della riunione della Camera del 1º luglio, voi noterete che l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Paolucci è stato approvato fra generali applausi.

L'obiezione mossa dal relatore è seria; ma non è che noi l'altra volta abbiamo respinto

l'articolo aggiuntivo per mancanza di amore e di rispetto verso i combattenti. Si è detto che i benefici si devono concedere quando gli ex combattenti entrano nell'Amministrazione dello Stato e non quando se ne vanno. Ma io porto la questione su di un'altra base: non credo che le condizioni del mercato di lavoro nel nostro Paese siano tali da favorire l'uscita dalle pubbliche Amministrazioni. Ritengo che nessuno o pochissimi tra gli impiegati dello Stato vorranno beneficiare di queste disposizioni. Anche il relatore ha detto di non avere dati precisi ma che, da quel che risulta, si sono licenziati pochissimi impiegati. Quando un impiegato va via, sia pure con 5 o con 7 anni di anzianità regalata, si deve trovare un altro lavoro e noi sappiamo quale è la situazione della disoccupazione in Italia, specialmente nel settore impiegatizio.

Desidero anche rispondere ad una ultima obiezione che è stata sollevata: quella riguardante i criteri di giustizia e di perequazione da usarsi nei confronti di coloro che, pure essendo combattenti o partigiani, si sono allontanati dall'Amministrazione mentre vigevano le norme del decreto legislativo 7 aprile 1948, che concedeva 5 anni di anzianità a tutti. Devo osservare che sperequazioni del genere avvengono sempre nella vita delle pubbliche Amministrazioni. Ad esempio, un impiegato andato via dall'Amministrazione nel 1945 godrà di trattamento diverso da quello che è andato in pensione nel 1949.

Il mio parere, quindi, è che sia opportuno approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

FANTONI. La Camera dei deputati è venuta incontro in gran parte a quelle che sono state le obiezioni sollevate dalla nostra Commissione. Ora, così stando le cose, ritengo, come ha già detto l'onorevole Presidente, che non sia opportuno insistere sul nostro punto di vista. Non si tratta di questione di prestigio, ma piuttosto di sagesza politica e questa ci porta ad accettare l'emendamento della Camera. In conseguenza, approverò il disegno di legge così come ci è venuto dalla Camera dei deputati.

MARANI. Anch'io concordo con il parere espresso dall'onorevole Presidente, ma vorrei far osservare che l'atteggiamento della nostra

Commissione su questo punto è stato motivato dal desiderio di compiere un gesto di deferenza verso le associazioni combattentistiche. Dalle parole del relatore non sembrerebbe sia così. Sono venuti fuori altri elementi e si è fatta anche una questione di nuovi aggravii finanziari per coloro che sono già andati in quiescenza.

Osservo che, se è vero che il nostro provvedimento è sorto da un gesto di deferenza verso le associazioni combattentistiche e se è vero che le stesse associazioni invece vogliono che il Senato concordi nell'emendamento apportato al testo legislativo dalla Camera dei deputati, non vedo perchè si debba insistere in un gesto di deferenza che gli stessi interessati non gradiscono.

BERGMANN. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Presidente, soprattutto perchè si tratta di un atto di facilitazione verso le categorie combattentistiche, che non è il primo che noi facciamo e non sarà certo l'ultimo. Non vi è ragione, poi, di usare uno sgarbo verso la Camera dei deputati, la quale ha approvato il disegno di legge con una manifestazione di plauso ed in seduta plenaria. La Camera è già venuta incontro alle nostre esigenze chiamando dal beneficio altre categorie.

Mi sembra, quindi, che, dato che si tratta di una materia opinabile, sia da far prevalere il criterio della collaborazione tra le Camere, tanto più che siamo già a luglio e, se la Commissione respingesse il disegno di legge, esso dovrebbe tornare alla Camera dei deputati che non lo potrebbe esaminare se non in autunno, rendendo così difficile l'approvazione della proroga in tempo utile.

TERRACINI. Sono d'avviso — secondo quanto ha già detto l'onorevole Presidente — che si debba accettare la formulazione della Camera dei deputati. Vorrei ricordare, però, che questa formulazione l'avevamo approvata anche noi. Non dimentichiamo che la procedura attraverso cui siamo giunti a votare è stata una procedura incerta: in un primo momento la Commissione ha approvato una disposizione a favore dei combattenti, dando incarico al relatore di trovare una formula meno equivoca. Nella seduta successiva, quando si trattò di esaminare la nuova formulazione, si è ripresa daccapo la discussione, come se la

Commissione non avesse già deciso in linea di massima. Pertanto, votando la formulazione proposta dalla Camera, non soltanto penso che si renda un ossequio alle esigenze dei combattenti e non si ritardi ulteriormente l'approvazione del disegno di legge, ma che si renda anche un omaggio di deferenza all'altro ramo del Parlamento, e che inoltre la Commissione non faccia altro che ritornare su quella che era stata la decisione presa in un primo tempo.

MOLÈ SALVATORE. Mi associo alle considerazioni del senatore Terracini.

BERGAMINI. Concordo con la proposta dell'onorevole Presidente, non solo per le ragioni da lui egregiamente svolte e per quella adottata dal senatore Terracini, ma anche perchè il disegno di legge, se dovesse tornare alla Camera, provocherebbe una ulteriore perdita di tempo che a me pare dannosa e il danno supererebbe le altre considerazioni che si adducono contro l'emendamento della Camera.

Per questi motivi darò voto favorevole al disegno di legge.

LOCATELLI. Mi associo per i motivi di opportunità rilevati. Inoltre, se la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità e tra gli applausi il presente disegno di legge, sarebbe cosa spiacevole che noi dovessimo modificarlo.

GHIDINI. Aderisco ai concetti svolti dall'onorevole Presidente, non solo per le ragioni di opportunità che furono suggerite, ma anche per ragioni di merito. Mi limito ad una sola osservazione: non mi rendo conto della validità di uno degli argomenti addotti dal relatore e cioè che il maggiore beneficio da concedersi ai combattenti deve essere attribuito quando entrano nell'Amministrazione dello Stato e non quando escono. Ritengo che questo argomento non provi gran che, in quanto il titolo per cui si dà il maggior beneficio a queste categorie è il maggior sacrificio da esse compiuto e per il quale meritano la maggior riconoscenza della Nazione. Questo titolo permane, quindi non mi pare che l'argomento sollevato sia valido.

BUBBIO. Mi associo pienamente a quanto ha detto il senatore Riccio. Siamo esaminando una legge di eccezione, la quale è già tanto larga che allargarla ancora sarebbe un controsenso. Non capisco poi tutte le preoccupazioni

di ordine parlamentare e costituzionale che sono state sollevate. Il Senato ha la sua importanza e un atto di deferenza avrebbe dovuto farlo la Camera verso di noi e non noi verso la Camera, dato che il disegno di legge era inizialmente stato emendato dal Senato.

RICCIO, *relatore*. Devo confermare la mia tesi proprio per rendere omaggio ai combattenti; perchè, se essa fosse per poco contraria a quelli che sono i loro interessi, non l'avrei sostenuta. Ora la sostengo, rifacendomi a quanto ha detto il collega Ghidini: che cioè le disposizioni del decreto 7 aprile 1948 non sono per un trattamento di quiescenza normale, ma per uno sblocco di licenziamenti e contemporaneo sfollamento dalle Amministrazioni di elementi, evidentemente di quelli che sono i meno adatti e che si ha meno piacere di tenere, tanto vero che si offre loro una porta aperta ed un invito ad andarsene.

Devo poi, perchè la decisione possa essere presa in piena coscienza, aggiungere che, secondo me, per quanto le profezie non si possono fare, il provvedimento che oggi proroghiamo avrà una efficacia diversa da quella del 7 aprile 1948. Infatti, molti interessati, in attesa delle provvidenze legislative di nuovi aumenti degli stipendi, non se ne andavano perchè avrebbero liquidato la pensione in base ad una liquidazione molto minore. E poichè oggi si annunciano, con decorrenza dal 1° luglio, i nuovi aumenti, penso che questa legge avrà un campo di applicazione molto più vasto delle precedenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, passiamo alla votazione degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati.

L'articolo primo resta immutato. L'articolo secondo del testo approvato dalla Camera dei deputati suona così:

Art. 2.

L'aumento di cinque anni, previsto dal secondo comma dell'articolo 10 del predetto decreto, è elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattente o partigiano combattente.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, sempre nel testo approvato dalla Camera dei deputati, così formulato:

Art. 3.

Per il personale insegnante di ogni ordine e grado, che chieda l'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, il collocamento a riposo ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta pertanto approvato anche l'articolo 4 nel testo della Camera dei deputati, corrispondendo al precedente articolo 2 da noi già votato.

Metto infine in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.